

Casero (Mineconomia): in arrivo provvedimento e circolare dell'Agenzia delle entrate

# Paperoni, l'opzione al 30/9/18

## Per ottenere la residenza agevolata già nel 2017

DI STEFANO LOCONTE  
E CRISTINA MITDIERI

**P**er i residenti non domiciliati, cittadini stranieri che vorranno usufruire della tassazione sulle persone fisiche agevolata dell'Italia già per il periodo d'imposta 2017, l'opzione dovrà essere esercitata entro il 30 settembre 2018. È quanto chiarito dal viceministro dell'economia Luigi Casero ieri che, in risposta alla interrogazione in VI Commissione presentata da Giovanni Sanga e Maurizio Bernardo del gruppo Area Popolare-Ncd-Centristi per l'Europa (si veda *ItaliaOggi* del 17/2/2017), ha annunciato l'arrivo, nei prossimi giorni, del relativo provvedimento e della circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate.

Nella interrogazione, gli onorevoli chiedevano quali iniziative il Governo intendesse porre in essere per una rapida emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sul regime di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da parte delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, a condizione che non siano state fiscalmente residenti nel territorio dello Stato per almeno nove periodi di imposta dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione di tale regime. La legge di Bilancio 2017 (legge 232/16) che contiene le misure agevolative, prevede che le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione del regime dei res non dom e per il versamento dell'imposta sostitutiva sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma (ossia entro il 1° aprile 2017). Nella sua risposta, l'on. Casero rileva che: «l'Agenzia evidenzia, altresì, come il comma 3 dell'articolo 24-bis del Tuir prevede che l'opzione per il nuovo regime sia esercitata «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (...) ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta». In altri termini, l'opzione per il periodo d'imposta 2017 dovrà essere esercitata entro il 30 settembre 2018. Pertanto, l'Agenzia ritiene che sussistano le condizioni affinché il contribuente possa avvalersi del regime già con riferimento all'anno in corso».

Ora, essendo l'esercizio dell'opzione subordinato a risposta favorevole/silenzio-assenso alla/sulla istanza di interpello probatorio (il che vuol dire una attesa di 120

giorni più di eventuali altri 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa in caso di richiesta in tal senso da parte dell'Agenzia), affinché la norma possa avere una concreta applicazione dal

periodo di imposta in corso, il non residente deve aver trasferito la propria residenza in Italia entro il 2 luglio 2017 (per rispettare il termine dei 183 giorni di iscrizione nell'Apr, richiesti dall'artico-

lo 2 del Tuir); quindi, è vero sì che la risposta (favorevole/silenzio-assenso) all'interpello e la conseguente opzione di adesione al regime deve essere esercitata entro il 30 settembre 2018, ma è altrettanto vero

che la successione temporale in parola rende l'applicazione della norma per l'anno in corso assai complicata, in quanto appare ragionevole presumere che nessun non residente trasferirebbe la propria residenza in Italia prima di essersi assicurato parere favorevole da parte dell'Agenzia. Salvo che l'Agenzia non interpreti l'inciso «ed è efficace a decorrere da tale periodo di imposta», contenuto nel comma 3 del novellato articolo 24-bis, quale deroga alla succitata norma contenuta nell'articolo 2, comma 2, del Tuir.

## Svizzera, versamenti sulla porta di casa

Versamenti in contanti dalla porta di casa. Dal 1° settembre 2017 le poste svizzere offriranno il servizio di deposito contanti a domicilio per tutti i clienti privati che sono residenti sul territorio alpino. Questa la novità principale presente all'interno del comunicato stampa pubblicato ieri dalla «La Posta». I clienti che vorranno, dunque, versare il denaro con questa modalità potranno farlo direttamente aprendo la porta di casa ad un impiegato delle poste. L'iniziativa di ampliare i servizi di pagamento derivano dal fatto che a fine ottobre 2016 La Posta

ha proposto alla popolazione svizzera un sondaggio sui loro servizi, ed analizzando poi i risultati ha deciso di attuare le idee che avevano avuto più appeal. Una delle richieste avanzate dai correntisti è stata proprio quella di avere la possibilità di depositare il denaro aprendo semplicemente la porta di casa. Detto fatto. La richiesta è stata accolta da La Posta e sta già provvedendo ad attrezzare le sue filiali per rendere il servizio disponibile dal 1° settembre 2017.

Giorgia Pacione Di Bello

— Riproduzione riservata —

L'interrogazione sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## Tobin tax più tempo

Due mesi in più agli operatori finanziari per presentare la dichiarazione della Tobin tax per l'anno 2016. Banche, sim, fiduciarie e altri soggetti tenuti all'adempimento avranno tempo fino al prossimo 31 maggio, invece che fino al termine originario del 31 marzo 2017. È quanto ha stabilito l'Agenzia delle entrate con un provvedimento di ieri. La proroga è stata disposta «a seguito delle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore relative alle difficoltà tecniche di aggiornamento e adeguamenti dei propri processi operativi», spiegano le Entrate. Con il medesimo provvedimento sono state aggiornate le specifiche tecniche per l'invio telematico del modello Ftt (financial transaction tax), già varate il 4 gennaio scorso. In particolare, l'adeguamento rende facoltativa, per il 2016, la compilazione di alcuni righe. La dichiarazione deve essere presentata pure dai soggetti «comunque denominati» che intervengono nell'esecuzione degli ordini su azioni, titoli derivati e trading ad alta frequenza, inclusi gli intermediari non residenti. Questi ultimi devono procedere all'invio o tramite una stabile organizzazione in Italia oppure tramite un rappresentante fiscale.

Valerio Stroppa

Il provvedimento sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## NON OSTA IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

### Il consolidato si mantiene

Non costituisce causa di interruzione del regime del consolidato fiscale nazionale il trasferimento della partecipazione in una società italiana dalla stabile organizzazione italiana consolidante alla casa madre straniera. L'Agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione n. 25/E per chiarire che a seguito dell'approvazione dell'art 6 del «decreto internazionalizzazione» (dlgs 147/2015) non è più in vigore l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società consolidate.

**La risoluzione 25/E del 2 marzo 2017**  
La risoluzione pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate nasce dall'istanza di un gruppo bancario francese quotato alla borsa di Parigi il quale opera in Italia tramite una stabile organizzazione italiana con sede a Milano che fino a gennaio 2017 ha detenuto nel proprio patrimonio la partecipazione di un'altra società di capitali con sede in Italia. Il quesito posto dalla società quindi riguardava le conseguenze relative alla fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione detenuta nella consolidata sul consolidato fiscale già in essere con la società istante ovvero rappresentasse una vicenda del tutto irrilevante ai fini della sua prosecuzione. Connessa a tale istanza veniva richiesto se nascessero obblighi di comunicare all'Agenzia delle entrate la suddetta fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione previsti dalla disciplina del consolidato fiscale.

**La soluzione prevista dall'Agenzia**  
L'Agenzia citando la modifica normativa intervenuta con il decreto internazionalizzazione ha confermato la soluzione proposta dal contribuente affermando che il trasferimento della partecipazione totalitaria dalla stabile organizzazione alla casa madre non è di ostacolo alla prosecuzione del consolidato fiscale nazionale anche per quelli già in essere alla data di entrata in vigore del dlgs 147/2015.

Infine, non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e non mutando il perimetro di consolidamento, il trasferimento della partecipazione non va necessariamente comunicata all'Agenzia

delle Entrate: trattandosi di evento irrilevante rispetto alla permanenza della società nel consolidato, non rientrante, quindi, tra quelli per i quali è previsto obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria.

**La norma, art 6, dlgs 147/2015**  
La norma era stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di recepire i dettami della sentenza del 12 giugno 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto contraria al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea il divieto per società sorelle residenti in cui società controllante comune non abbia la sua sede nello Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile a un regime di «entità fiscale unica» come può essere definito il consolidato fiscale.

Conseguentemente il decreto internazionalizzazione ha modificato la disciplina del consolidato nazionale prevedendo il c.d. consolidato tra sorelle, cioè la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Difatti a seguito della modifica normativa l'art 117 del Testo unico delle imposte su reddito stabilisce che i requisiti per poter esercitare l'opzione del consolidato fiscale nazionale è necessario che il soggetto che esercita l'opzione sia residente in un Paese con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che eserciti, nel territorio dello Stato, un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione che a tal fine assume la qualifica di consolidante. La stabile organizzazione quindi assume la qualifica di consolidante quando la casa madre, residente in un Paese convenzionato, intenda consolidare le proprie controllate residenti in Italia. Con il decreto internazionalizzazione è stata inoltre eliminata la condizione dell'inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione delle partecipazioni nelle controllate italiane da comprendere nel perimetro di consolidamento.

Francesco Spurio